



**CITTÀ DI COSENZA  
IL DIRIGENTE DELLA P.M.**

**Premesso** che giorno 9 settembre p.v., su piazza XV Marzo, si esibirà l'artista Frah Quintale nell'ambito della manifestazione denominata "Be Alternative Festival";

**Preso atto** che l'evento viene patrocinato dalla Regione Calabria;

**Vista** l'ordinanza della locale Questura n. CatA.4/1104/2021-Gab del 02/09/2021;

**Considerato** che per il regolare svolgimento della manifestazione sia opportuno adottare, temporaneamente, degli specifici provvedimenti atti a garantire le migliori condizioni di sicurezza ai partecipanti nonché agli utenti della strada;

**Ritenuto** di dovere assumere i provvedimenti necessari;

**Visti** gli artt. 5 - 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e relativo Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/92;

**ORDINA**

per le motivazioni espresse in narrativa, giorno **9 SETTEMBRE 2021**, dalle **ore 15:00** alle ore **24:00** viene istituito:

➤ **SU PIAZZA XV MARZO**

- **IL DIVIETO DI TRANSITO.**
- **IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE**, per tutta la sua estensione;

➤ **SU VIA PARADISO**

- **IL DIVIETO DI TRANSITO, eccetto veicoli autorizzati.**

Nel corso della manifestazione gli agenti di polizia stradale in servizio adatteranno, per motivi contingenti, le appropriate misure di regolazione del traffico e ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere; potranno, altresì, modificare la vigenza della presente ordinanza in caso di anticipata o posticipata durata dell'evento;

Si dispone a carico degli organizzatori:

- Di porre in essere ogni opportuna cautela atta a garantire la pubblica e privata incolumità nonché quella dei partecipanti alla suddetta manifestazione, annullando o interrompendo la stessa in qualunque momento ciò non fosse possibile;
- Di garantire, per tutta la durata della manifestazione, l'assoluto rispetto di tutte le prescrizioni attualmente in vigore per il contenimento del contagio da COVID-19;

L'efficacia della presente ordinanza è condizionata al possesso da parte del richiedente di tutte le autorizzazioni previste dalle norme di settore e all'espletamento di ogni adempimento previsto dalle norme vigenti;

L'apposizione della relativa segnaletica stradale è affidata all'Ufficio Segnaletica dell'Ente per l'attuazione di competenza, che rimane esclusiva responsabile della corretta messa in opera e del mantenimento della stessa secondo le norme di settore avendo cura di rimuoverla qualora e per qualsiasi motivo vengano meno i presupposti alla base dell'emanazione del presente provvedimento;

Le linee di trasporto pubblico subiranno quelle modifiche di percorso e di fermata che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della manifestazione di cui alla presente ordinanza;

I trasgressori della presente ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal regolamento di esecuzione;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 1990 e della Legge n. 1034 del 1971, potrà ricorrere entro 60 giorni dall'apposizione della segnaletica, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, ovvero entro 120 giorni dall'apposizione della segnaletica, con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO  
(Istr. G. Morcavallo)

IL RESP. P. O.  
(Istr. Dir. G. Fuoco)

IL DIRIGENTE DELLA P.M.  
(Ing. Alessia Loise)